



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione III Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Presidente

Giudice

Giudice rel.

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata P.U. 18-1/2025 promosso da

Conclusioni nell'interesse di

- DICHiarare aperta con sentenza ex art. 275, comma 1, C.C.I.I. la procedura di liquidazione ai sensi degli artt. 268 e ss. del d.lgs.14/2019;
- NOMINARE quale liquidatore della presente procedura, il Gestore della crisi, izio
- DISPORRE che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o iniziate nuove procedure esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- STABILIRE idonea pubblicità alla domanda e alla sentenza;
- ORDINARE l'eventuale trascrizione della sentenza a cura del liquidatore;
- FISSARE i limiti di cui all'art. 273, lettera b, C.C.I.I. nella somma ritenuta di giustizia o secondo equità, per i motivi innanzi specificati;



- DICHiarare sottratti dalla liquidazione i beni mobili del debitore rientranti nell'elenco di cui all'art. 514 c.p.c.;
- SOSPENDERE con il deposito del presente ricorso, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, da pegno, o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.;
- FISSARE nel termine di tre anni a decorrere dalla sentenza di apertura della liquidazione il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini degli artt. 268 e ss. C.C.I.I.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 17.01.2025,
liquidazione controllata del suo patrimonio.

ha chiesto l'apertura della procedura di

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice.

La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 e deve essere dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII.

Dal ricorso e dalla relazione del Gestore risulta infatti che ha la residenza abituale in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura e non sono emersi elementi che consentano di ritenere superata la presunzione prevista dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4 del Regolamento citato.

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 CCII, poiché , ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

La documentazione necessaria a pena di inammissibilità

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, e in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Ne consegue che, qualora la domanda di apertura della liquidazione controllata sia presentata dal debitore, debba essere depositata a pena di inammissibilità del ricorso la documentazione indicata dall'art. 39 CCII.



Segnatamente, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo "stato particolareggiato ed estimativo delle attività"), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- 5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
- 6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
- 7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del Giudice Delegato del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII).

Il debitore ha depositato tutta la documentazione richiesta a pena di inammissibilità.

Ritiene inoltre il Tribunale che il debitore non debba limitarsi a depositare la sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, atteso che in ossequio al disposto dell'art. 4 CCII, rubricato "*doveri delle parti*", il debitore ha l'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza ed in particolare di "*illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto*".

Si ritiene, altresì, che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore.

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, ossia il ricorrere dello stato di sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del Giudice Delegato ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII e all'esecuzione delle attività preliminari del Liquidatore ex art. 272 CCII.

Conseguentemente dovrà essere depositata l'ulteriore documentazione necessaria a fornire un quadro completo della situazione del debitore, tra cui, a titolo esemplificativo, gli estratti conto relativi agli ultimi cinque anni, buste paga, etc.

Il debitore **risulta avere adempiuto al dovere di correttezza e di buona fede su di lui incombente, avendo depositato – oltre alla sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità – ulteriori documenti, tra cui, in particolare, estratti conto di busta paga da copia del decreto di omologazione della separazione consensuale dei coniugi emesso dal Tribunale di Milano il estratto per riassunto dell'atto di matrimonio; copia mutuo ipotecario sottoscritto il 15.11.2006; visura catastale; tutta la documentazione processuale relativa alla procedure esecutive subite (i quali sono stati esaminati dall'O.C.C.**

L'O.C.C. dà inoltre atto del compiuto esame delle dichiarazioni dei redditi, delle buste paga, di tutti gli estratti conto, delle verifiche eseguite mediante accesso al cassetto fiscale e mediante consultazione dei carichi erariali e previdenziali pendenti, delle visure e delle richieste di informazioni presso l'ufficio esecuzioni immobiliari.

La relazione dell'O.C.C. è invece carente dell'attestazione prevista dall'art. 268 3° comma CCII e precisamente: *"Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie"*. Tuttavia, in tal caso, tale carenza non costituisce condizione ostativa all'apertura della liquidazione controllata, essendo evidente in modo inequivocabile, dall'analisi della documentazione allegata, la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori.

L'elaborato è dunque adeguatamente motivato e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII.

L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata non riveste la qualifica di imprenditore, essendo dipendente a tempo indeterminato presso la società



Pertanto è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 CCII è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

I presupposti per l'apertura della procedura: il sovraindebitamento

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo il debitore più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza emerge dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e la consistenza e la natura del patrimonio attivo da liquidare, che risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e chirografari.

Più specificamente risulta che, considerando anche il credito prededucibile dell'O.C.C. e del nominando Liquidatore, il passivo del debitore è pari ad € 192.067,57 così come da tabella che segue:

Creditore	Pec	Contratto	Grado privilegio	Importo del debito
		Tributi vari	Privilegio ex art. 2752 c.c.	€ 6,55
		Tributi vari	Privilegio ex art. 2752 c.c.	€ 7.882,68
		IMU	Privilegio ex art. 2752 c.c.	€ 7.350,00



	Contratti di mutuo, conto corrente ordinari	Privilegio ipotecario	€ 18.279,12
	Mutuo ipotecario	Chirografia (Ex Privilegio ipotecario)	€ 94.394,84
		Interessi	€ 7.088,80
	Spese condominiali	Chirografia	€ 4.712,90
	Fidejussione	Chirografia	€ 22.524,00
	Fidejussione	Chirografia	€ 11.278,00
	Fidejussione	Chirografia	€ 12.226,85
		Prededuzione	€ 3.050,00
Tot. Debito + Costi procedura sovraindebitamento		Priv. Ex art. 2751 bis n. 2 c.c.	€ 3.429,83
			€ 192.067,57

Con riferimento all'attuale situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente:

- non è proprietario di beni immobili;
- non è proprietario di beni mobili registrati;



- è titolare dei seguenti rapporti di conto corrente dal saldo attivo: (saldo liquido al settembre 2024 e 2023 non disponibile; saldo liquido finale 2022 di € 518,41) e carta prepagata dal saldo liquido finale 2023 di € 36,35.

L'O.C.C. ha inoltre verificato che avora presso la società con contratto a tempo indeterminato e reddito medio mensile netto di € 1.815,76 (media relativa ai redditi percepiti nel 2023).

Le cause del sovraindebitamento

Il sovraindebitamento trae origine, come illustrato dalla ricorrente e confermato dal Gestore della Crisi, in forza dell'esame della documentazione prodotta, dall'esperienza imprenditoriale della ex moglie, per aiutare la quale il debitore ha stipulato contratti di finanziamento e rilasciato garanzie fideiussorie al fine di consentire la prosecuzione dell'attività in un momento di crisi. Inizialmente, il debitore era dipendente della società della moglie

ma, con i primi segnali di crisi economico-finanziaria nel 2004, ha provveduto a ricercare un'occupazione così da poter far fronte ai pagamenti della società - ove la ex moglie era socia accomandante.

Nel 2006 ha poi sottoscritto con (che poi interverrà per il suo credito, nella procedura esecutiva un mutuo fondiario (€ 172.800,00), (intestato al debitore e alla moglie) garantito da ipoteca per l'acquisto della casa coniugale sita

Nonostante il tentativo di risollevarla economicamente, nel 2015, in capo alla , è risultata una posizione di sofferenza, segnando un debito nei confronti dell'istituto di credito di riferimento di € 107.231,87. Le garanzie prestate e i finanziamenti apportati dal ricorrente, pertanto, non hanno impedito la chiusura dell'azienda, non avendo potuto, sia il ricorrente che la ex compagna, far fronte ai debiti: in particolare al mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, al pagamento delle spese condominiali e alle rate dei finanziamenti. Sicché, l'istante, ha ricevuto la notifica di pignoramento immobiliare notificato a luglio 2015, (immobile, sito in aggiudicato il 27.6.2019 per € 80.000 e procedura esecutiva estinta con provvedimento del 3.10.2016)

da parte dell'istituto bancario e si è trasferito assieme all'ex moglie e al loro figlio (nato nel 2008) presso l'abitazione dei suoceri.

La situazione si è ulteriormente aggravata divenendo economicamente insostenibile, nel 2023, avendo il ricorrente subito il pignoramento di 1/5 dello stipendio da parte di conclamandosi così lo stato d'insolvenza.

L'apertura della procedura di liquidazione controllata: i comandi giudiziari

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di



Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il soggetto nominato quale O.C.C. deve essere nominato Liquidatore.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Occorre precisare, infine, con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, che la stessa non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività di liquidazione (fermo restando che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non potrà proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cfr. in tal senso Trib. Verona del 20.9.2022).

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di

DICHIARA la presente procedura "principale" ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII;

NOMINA Giudice Delegato per la procedura la

NOMINA Liquidatore il dott.

con studio in

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ed in particolare, ordina

a di mettere a disposizione del Liquidatore, allo stato, i beni mobili in suo possesso ed

al datore di lavoro di corrispondere al Liquidatore le somme eccedenti l'importo

destinato alle esigenze di vita del sig. ivi comprese eventuali trattenute per cessione

del quinto, dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza;

AUTORIZZA il debitore a mantenere un conto corrente a sé intestato ove far accreditare i redditi esclusi dalla liquidazione, fermo restando l'obbligo di comunicare mensilmente gli estratti conto al Liquidatore;

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
- provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale far accreditare dal datore di lavoro le retribuzioni di al quale mensilmente consegnerà le somme escluse dalla liquidazione.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 12.02.2025

Il Giudice Estensore

Il Presidente

